



COMUNE DI ATRANI

Provincia di Salerno

Regolamento di Polizia Mortuaria e dei Servizi Cimiteriali

Approvato con deliberazione C.C. n. 43 del 23/11/2015

Indice

	TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI		
	CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	Art. 49	Controlli sui trasporti funebri
Art. 1	Oggetto	Art. 50	Divieto di cessione - subingresso
Art. 2	Competenze		TITOLO II – CIMITERO – SERVIZI CIMITERIALI
			CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI CIMITERO
Art. 3	Responsabilità	Art. 51	Cimitero
Art. 4	Servizi gratuiti e a pagamento	Art. 52	Camera mortuaria
Art. 5	Atti a disposizione del pubblico	Art. 53	Disposizioni generali - vigilanza
Art. 6	Facoltà di disporre della salma e dei funerali	Art. 54	Reparti speciali nel cimitero
	CAPO II – DECESSI – SEPPELLIMENTI – OSSERVAZIONI	Art. 55	Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali
		Art. 56	Salma pubblica del commiato
Art. 7	Denuncia di morte		CAPO II – INUMAZIONE E TUMULAZIONE
Art. 8	Denuncia della causa di morte		Inumazione
Art. 9	Comunicazione decessi dovuti a reati	Art. 57	Cippo
Art. 10	Rinvenimento parti di cadavere o resti mortali	Art. 58	Tumulazione
Art. 11	Medico necroscopo	Art. 59	
Art. 12	Autorizzazione alla sepoltura		CAPO III – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI
Art. 13	Nulla osta dell'autorità giudiziaria	Art. 60	Esumazioni ordinarie
Art. 14	Nati morti e prodotti del concepimento	Art. 61	Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie
Art. 15	Periodo di osservazione	Art. 62	Esumazioni straordinaria
Art. 16	Periodo di osservazione nei casi di morte improvvisa o apparente	Art. 63	Estumulazioni
Art. 17	Periodo di osservazione nei casi di morti per malattia infettivo-diffusiva o per avanzato stato di putrefazione	Art. 64	Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento
Art. 18	Disposizione della salma durante il periodo di osservazione	Art. 65	Raccolta delle ossa
Art. 19	Prescrizione per osservazione di cadavere portatore di radioattività	Art. 66	Oggetti da recuperare
Art. 20	Deposito di osservazione ed obitori	Art. 67	Disponibilità dei materiali
Art. 21	Riscontro diagnostico		CAPO IV - CREMAZIONE
Art. 22	Affissioni necrologiche	Art. 68	Oggetto
	CAPO III – FERETRI	Art. 69	Autorizzazione alla cremazione dei cadaveri
Art. 23	Deposizione della salma nel feretro	Art. 70	Autorizzazione alla cremazione dei resti mortali e di ossa
Art. 24	Verifica e chiusura feretri	Art. 71	Affidamento e trasporto delle ceneri
Art. 25	Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti	Art. 72	Conservazione delle ceneri
Art. 26	Fornitura gratuita di feretri	Art. 73	Dispersione delle ceneri
Art. 27	Piastrina di riconoscimento	Art. 74	Sanzioni amministrative
	CAPO IV – TRASPORTI FUNEBRI	Art. 75	Senso comunitario della morte
Art. 28	Definizione di trasporto funebre	Art. 76	Registri cimiteriali
Art. 29	Norme generali dei trasporti	Art. 77	Procedure
Art. 30	Trasferimento di salme senza funerale	Art. 78	Deposito provvisorio
Art. 31	Riti religiosi	Art. 79	Imposta di bollo
Art. 32	Trasporto per e da altri comuni per seppellimento o cremazione	Art. 80	Impianto per la cremazione
Art. 33	Trasporto in luogo diverso dal cimitero		CAPO V – POLIZIA DEI CIMITERI
Art. 34	Trasporto all'estero o dall'estero	Art. 81	Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri
Art. 35	Trasporto di ceneri o resti	Art. 82	Orario
Art. 36	Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività	Art. 83	Disciplina dell'ingresso
Art. 37	Trasporti funebri a pagamento	Art. 84	Divieti speciali
Art. 38	Trasporti funebri a carico del comune	Art. 85	Riti funebri
Art. 39	Disciplina di esecuzione dei trasporti funebri	Art. 86	Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni
Art. 40	Esercizio del trasporto funebre	Art. 87	Piante e fiori ornamentali
Art. 41	Caratteristiche dell'autorizzazione, durata e modalità	Art. 88	Materiali ornamentali
Art. 42	Requisiti ed obblighi delle imprese autorizzate		TITOLO III - CONCESSIONI
Art. 43	Condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto funebre		CAPO I – TIPOLOGIE E MANUTENZIONI DELLE SEPOLTURE
Art. 44	Autorizzazione al singolo trasporto funebre	Art. 89	Concessioni cimiteriali
Art. 45	Carri funebri adibiti al trasporto funebre	Art. 90	Concessione di area
Art. 46	Personale addetto al servizio	Art. 91	Concessione di manufatti costruiti dal comune
Art. 47	Responsabilità ed assicurazioni	Art. 92	Modalità di concessione
Art. 48	Soggezione a leggi e regolamenti	Art. 93	Uso delle sepolture private

Art. 94	Manutenzione
	CAPO II – SUBENTRI - RETROCESSIONE
Art. 95	Subentri
Art. 96	Retrocessioni
	CAPO III – REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE
Art. 97	Revoca
Art. 98	Decadenza
Art. 99	Provvedimenti conseguenti la decadenza
Art. 100	Estinzione
	TITOLO IV – ILLUMINAZIONE VOTIVA
Art. 101	Oggetto
Art. 102	Erogazione del servizio
Art. 103	Inizio e termine del servizio
Art. 104	Modalità di versamento del canone
Art. 105	Decadenza della concessione
Art. 106	Sanzioni
Art. 107	Accettazione del regolamento
Art. 108	Modifica dell'impianto
Art. 109	Responsabilità degli impianti
Art. 110	Somministrazione della fornitura
Art. 111	Interruzione del servizio
Art. 112	Divieti
Art. 113	Eventuali modifiche delle presenti norme
Art. 114	Disposizioni transitorie e finali
	TITOLO V – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI
	CAPO I – IMPRESE E CAUZIONI
Art. 115	Accesso al cimitero
Art. 116	Autorizzazioni e permesso a costruire di sepolture private e collocazione di ricordi funebri
Art. 117	Responsabilità – deposito cauzionale
Art. 118	Recinzioni di aree – materiali di scavo
Art. 119	Introduzione e deposito materiali
Art. 120	Orario di lavoro
Art. 121	Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti
Art. 122	Vigilanza
Art. 123	Obblighi e divieti per il personale comunque addetto ai servizi cimiteriali
	CAPO II – DISPOSIZIONI VARIE
Art. 124	Mappa
Art. 125	Annotazioni in mappa
Art. 126	Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali
Art. 127	Schedario dei defunti
Art. 128	Scadenario delle concessioni
	TITOLO VI – ATTIVITÀ E IMPRESE FUNEBRI
Art. 129	Codice delle attività e delle imprese funebri
Art. 130	Precisazioni
	TITOLO VII – NORME TRANSITORIE
	DISPOSIZIONI FINALI
Art. 131	Cautele
Art. 132	Concessioni pregresse
Art. 133	Rifiuti
Art. 134	Controlli e sanzioni amministrative
Art. 135	Abrogazione e di precedenti disposizioni – rinvio dinamico
Art. 136	Informazione ai cittadini
Art. 137	Società di Mutuo Soccorso
Art. 138	Entrata in vigore del presente regolamento

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

OGGETTO

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del T.U.LL.SS.27.07.1934 n. 1265, al D.P.R. 10.09.1990 n. 285, alla Legge 30.03.2001 n. 230, al D.P.R. n. 396/2000, alle leggi regionali della Campania del 24.11.2001 n. 12, del 09.10.2006 n. 20, del 25.07.2013 n. 7, alla deliberazione della G.R.C. 23.05.2003 n. 1948, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla pubblica amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione, accesso e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

ART. 2

COMPETENZE

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco quando agisce quale Ufficiale di Governo o Autorità Sanitaria locale, nonché dagli altri organi comunali nel rispetto dei principi della legislazione regionale e dell'art. 4 del D.Lgs. 30/04/201 n.165, avvalendosi, ove necessario ed opportuno, ai fini igienico-sanitari, della competente Autorità sanitaria.

Le funzioni e l'organizzazione dei Servizi Comunali in materia di Polizia Mortuaria, delle attività cimiteriali e la gestione del Cimitero vengono così ripartite:

a) il Funzionario Responsabile dei Servizi Cimiteriali provvede agli adempimenti amministrativi di sua competenza in materia di Polizia Mortuaria e dei Servizi cimiteriali (inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, traslazione, ricognizione, cremazioni, ecc.), nonché alla gestione dei Cimiteri e del personale agli stesi destinato. In caso di assenza viene sostituito dal Segretario Comunale.

b) l'Ufficiale di Stato Civile provvede a quanto di specifica competenza previsto dalla vigente normativa (DPR 3/1/200 n. 396) e, in particolare, al ricevimento della dichiarazione di morte, alla richiesta degli accertamenti necroscopici, al rilascio del permesso di seppellimento, alla predisposizione dell'autorizzazione per il trasporto dei cadaveri, alla stesura e trascrizione degli atti di morte, alla statistica, al rilascio dell'autorizzazione per la cremazione, per l'affidamento delle ceneri e/o per la loro dispersione.

c) l'Ufficio Economico-finanziario provvede alla stesura degli atti contabili relativi al pagamento delle concessioni di manufatti per la sepoltura, a seguito del rilascio dell'atto concessorio firmato dal Segretario Comunale e dal titolare della concessione cimiteriale, nonché alla riscossione di eventuali altri oneri connessi ai servizi oggetto del presente Regolamento.

d) l'ufficio Tecnico provvede:

- al rilascio di eventuali autorizzazioni per la costruzione di nuovi manufatti (loculo, tomba di famiglia, celletta-ossario) previa acquisizione dei relativi pareri delle competenti Autorità;
- al rilascio di autorizzazione, a richiesta dei concessionari, per l'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria a loculi, tombe di famiglia, cellette-ossari;
- al rilascio di N.O. per eventuali interventi manutentivi - interni e/o esterni - alle Cappelle private previo richiesta dei proprietari;
- all'emissione di Ordinanza a carico dei concessionari dei manufatti o dei proprietari di Cappelle private per l'esecuzione di interventi urgenti di manutenzione ordinaria che si rendessero necessari per il decoro e a salvaguardia della pubblica incolumità.

e) l'ufficio di Polizia Municipale assicura la vigilanza ed il controllo sull'osservanza delle disposizioni

contenute nel presente Regolamento e si avvale, per gli aspetti igienico-sanitari, dell'ASL territorialmente competente. A richiesta del Responsabile dei Servizi Cimiteriali assicura la presenza di un vigile urbano durante l'esecuzione delle operazioni cimiteriali.

In particolare procede alla:

- verifica periodica dei requisiti per l'esercizio delle attività funebri richiesti dalla normativa in materia;
- al controllo circa il rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori impegnati nelle operazioni cimiteriali;
- all'applicazione, in caso di inosservanza, delle sanzioni amministrative di cui all'art. 8 bis della L.R. n. 12/201 modificata dalla L.R. 7/2013;
- alla proposta di revoca dell'autorizzazione comunale per gravi inadempienze accertate e previamente contestate all'Impresa funebre nei modi di legge.

f) l'ufficio Commercio/Suap provvede al rilascio dell'autorizzazione per le attività funerarie sul territorio del Comune di Atrani alle Imprese di onoranze funebri che ne fanno richiesta, in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla normativa nazionale e regionale, nonché alla comunicazione alla Consulta Regionale dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione amministrativa.

L'ASL competente per territorio vigila e controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti ritenuti necessari per assicurare la regolarità del servizio.

g) la Giunta comunale provvede alla determinazione delle tariffe.

ART. 3 RESPONSABILITÀ

1. Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non sia di rilevanza penale.

ART. 4 SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
 - a) la visita necroscopica;
 - b) il servizio di osservazione delle salme;
 - c) il recupero e relativo trasporto delle salme di persone decedute sulla pubblica via per incidente o in luogo pubblico o anche in territorio privato su chiamata della pubblica autorità o quanto previsto dal successivo art. 38;
 - d) l'inumazione in campo comune;¹
 - e) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - f) la fornitura del feretro per le salme di persone che rientrano nei casi di cui al successivo art. 26;
3. Tutti gli altri servizi compresi la cremazione e l'inumazione sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite con deliberazione di Giunta Comunale.

¹ Vedi art. 1, comma 7-bis del D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 26: "Il comma 4 dell'articolo 12 del decreto legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, si interpreta nel senso che la gratuità del servizio di cremazione dei cadaveri umani di cui al capo XVI del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nonché del servizio di inumazione in campo comune, è limitata alle operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. I predetti servizi sono a pagamento negli altri casi. L'effettuazione in modo gratuito del servizio di cremazione e del servizio di inumazione non comporta, comunque, la gratuità del trasporto del cadavere o delle ceneri, cui si applica l'art. 16, comma 1, lett. A) del citato regolamento, approvato con D.P.R. 285 del 1990".

4. Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42, comma 2lett. f) del D.lgs. 267/2000, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

ART. 5 ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

1. Presso l'Ufficio Servizi Cimiteriali del Comune è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 che viene compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:
 - a) l'orario di apertura e chiusura;
 - b) copia del presente regolamento;
 - c) l'elenco delle salme soggette ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
 - e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- f) le tariffe cimiteriali e ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241.

ART. 6 FACOLTÀ DI DISPORRE DELLA SALMA E DEI FUNERALI

1. Nel disporre della salma e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto in quanto e in qualunque forma espressa, purché non in contrasto con le disposizioni di legge.
2. In difetto, possono disporre della salma il coniuge o, in difetto, il parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti i medesimi. Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata da chi esercita la patria potestà o dai legali rappresentanti.
3. L'ordine su esposto deve essere rispettato anche per l'epigrafe, l'esumazione, il trasferimento della salma nonché per quant'altro previsto dal presente regolamento.

CAPO II

DECESSI – SEPPELLIMENTI – OSSERVAZIONI

ART. 7 DENUNCIA DI MORTE

1. La morte di persona, sul territorio del comune, deve essere denunciata, al più presto possibile, e in ogni caso non oltre le ventiquattro ore dal decesso, all'Ufficiale dello Stato Civile. Essa viene fatta:
 - a) da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso, se la morte avviene nell'abitazione del defunto; ai sensi della circolare n. 24 del 24 giugno 1993 del Ministero della Sanità anche le imprese della pompe funebri rientrano tra i possibili "delegati" a rendere dichiarazione di morte;
 - b) da persona informata, se la morte avviene fuori dell'abitazione del defunto;
 - c) dal direttore o suo delegato, se la morte avviene in ospedale, collegio, istituto o stabilimento qualsiasi.
2. L'obbligo della denuncia sussiste anche nei casi di nati morti, di membra o resti umani.
3. All'atto della denuncia dovranno essere fornite all'Ufficiale dello Stato Civile tutte le indicazioni stabilite dall'art. 73 del D.P.R. 03.11.2000 n. 396.

ART. 8 DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE

1. I medici, a norma dell'articolo 103, lettera a), del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27.07.1934, n. 1265, devono, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne è stata la causa.
2. Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Comune deve darne informazione direttamente al servizio di igiene pubblica dell'ASL dove è avvenuto il decesso.
3. Nel caso di morte di persona cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'articolo 100 del D.P.R. 13.02.1964, n. 185.
4. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo di cui all'articolo 11.

5. L'obbligo della denuncia della causa di morte all'ufficio dello stato civile è fatto anche dai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico. In tali casis devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli articoli 39 e 45 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.
6. La denuncia della causa di morte di cui ai commi precedenti, deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso compilando apposita scheda ISTAT di cui all'art. 1 comma 6 del D.P.R. 285/90.
7. Il Comune provvede entro trenta giorni ad inviare copia della scheda di morte al servizio di igiene pubblica dell'ASL competente per territorio.
8. Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.

ART. 9 COMUNICAZIONE DECESSI DOVUTI A REATI

1. Il Sanitario che nelle predette visite, come anche in esito a riscontro diagnostico, autopsia, rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa comunque non dovuta a causa naturale, fermo restando l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, deve dare immediata denuncia all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art.3 del D.P.R. 285/90.
2. In tali casi, all'Autorità Giudiziaria spetta il rilascio del nulla osta al seppellimento, da inviare all'Ufficiale di stato civile, ai sensi degli artt. 76, 77 e 78 dell'Ord. S.C., così come specificato nella Circolare del Ministero dell'Interno n. 33 del 15.07.2004.
3. Parimenti l'Ufficiale di Stato Civile che rileva dalla scheda del medico curante o dal certificato necroscopico i casi su esposti, ne darà immediata comunicazione all'autorità giudiziaria tramite l'autorità di pubblica sicurezza.

ART. 10 RINVENIMENTO PARTI DI CADAVERE O RESTI MORTALI

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente l'Ufficiale di Stato Civile, il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'A.S.L. competente per territorio.
2. Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'A.S.L. incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti all'Ufficiale di Stato Civile ed all'autorità giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.
3. Nel caso di morte di una o più persone senza che sia possibile rinvenirne o riconoscerne i cadaveri, il procuratore della Repubblica redige processo verbale dell'accaduto. L'atto di morte viene formato con la procedura di rettificazione sulla base del decreto emesso dal tribunale, ai sensi dell'art. 78 del D.P.R. 396/2000.

ART. 11 MEDICO NECROSCOPO

1. Le funzioni di medico necroscopo di cui al D.P.R.03.11.2000 n.396 sono esercitate da sanitari nominati dall'A.S.L. competente. La visita del medico necroscopo deve essere sempre effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10 del D.P.R. n. 285/90, e comunque non dopo le trenta ore.
2. Il Comune, in concorso con le ASL, istituisce un servizio di guardia necroscopico e di osservazione tanatologica funzionante 24 su 24 compreso i festivi. Detto servizio di guardia deve essere fornito di elettrocardiografo in conformità alle disposizioni normative sull'accertamento della morte di cui al citato D.P.R. 285/90.
3. Il medico necroscopo dipende per tale attività dall'A.S.L. che ha provveduto alla sua nomina e a questa riferisce sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 365 del codice penale.
4. Il medico necroscopo provvede alla visita di controllo che ha per oggetto la constatazione della morte e il riconoscimento della sua causa, l'accertamento e la denuncia di eventuali sospetti di reato, l'adozione di eventuali provvedimenti per motivi di sanità ed igiene pubblica e quant'altro previsto dalla vigente legislazione.
5. Dopo la visita il medico necroscopo redige l'apposito certificato previsto dal D.P.R.03.11.2000 n.396.
6. Ai sensi dell'art. 6 comma 2 della L.R. Campania del 24.11.2001 n. 12 come modificata dalla L.R. Campaniadel 25.07.2013 n. 7, i direttori sanitari delle A.S.L. hanno facoltà di delegare le funzioni previste nel D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 a personale medico o specialisti della materia funeraria.

ART. 12

AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA

1. L'autorizzazione alla sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell'art. 74 del D.P.R. 396/2000, dall'Ufficiale dello Stato Civile.
2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere ed ossa umane di cui al precedente art. 10.

ART. 13

NULLA OSTA DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

1. L'autorizzazione alla sepoltura è subordinata al nulla osta dell'Autorità Giudiziaria nei casi di mortenon naturale o dovuta a causa delittuosa e nel caso che si tratti di sepoltura di parti di cadavere od ossa umane così come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 396/2000.

ART. 14

NATI MORTI E PRODOTTI DEL CONCEPIMENTO

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni di cui al D.P.R. n. 396/2000 si seguono le disposizioni stabilite negli articoli precedenti.
2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale dello Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'A.S.L.
3. A richiesta dei genitori, nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche i prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
4. Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione o estrazione del feto, domanda di seppellimento al Direttore Sanitario della A.S.L., accompagnata dal certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

ART. 15

PERIODO DI OSSERVAZIONE

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenticonservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante le modalità previste e disciplinate dall'art. 8 del D.P.R. 285/90.

ART. 16

PERIODO DI OSSERVAZIONE NEI CASI DI MORTE IMPROVVISA O APPARENTE

1. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'art. 8 del D.P.R.n. 285/90.

ART. 17

PERIODO DI OSSERVAZIONE NEI CASI DI MORTE PER MALATTIA INFETTIVO-DIFFUSIVA O PERAVANZATO STATO DI PUTREFAZIONE

1. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettivo-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del dirigente di cui al precedente art. 11, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

ART. 18

DISPOSIZIONE DELLA SALMA DURANTE IL PERIODO DI OSSERVAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 285/1990, durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di decessi per malattia infettivo-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità il dirigente dell'A.S.L. adotta le misure cautelative necessarie.

ART. 19

PRESCRIZIONI PER OSSERVAZIONE DI CADAVERE PORTATORE DI RADIOATTIVITÀ

1. Ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 285/1990, il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal servizio dell'A.S.L., in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.

ART. 20
DEPOSITO DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio secondo le prescrizioni di cui all'art. 14 del D.P.R. n. 285/1990.
2. Per i servizi da espletare presso le strutture di cui al comma 1 si fa riferimento agli artt. 12, 13 e 15 del D.P.R. n. 285/1990.
3. Ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del D.P.R. n. 285/1990, durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

ART. 21
RISCONTRO DIAGNOSTICO

1. Il riscontro diagnostico è effettuato sui cadaveri di cui all'art.37 del D.P.R. n. 285/90 e deve essere eseguito secondo la prescrizione degli artt.37, 38 e 39 dello stesso D.P.R. n. 285/90.
2. I risultati devono essere comunicati all'Ufficiale di stato civile e da quest'ultimo al Responsabile Sanitario dell'A.S.L. competente per territorio per l'eventuale rettifica della scheda ISTAT di morte.
3. Quando risulta che la causa di morte è stata una malattia infettivo-diffusiva, la comunicazione predetta deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e smei; quando sorge il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico curante o necroscopo o settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.
4. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'Istituto per il quale viene effettuato.

ART. 22
AFFISSIONI NECROLOGICHE

1. Le affissioni necrologiche e di altri manifesti mortuari sono consentite unicamente negli appositi impianti di pubblica affissione destinati dal Comune a tali comunicazioni.

CAPO III

FERETRI

ART. 23
DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 25.
2. In ciascun feretro si può racchiudere una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica della ASL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

ART. 24
VERIFICA E CHIUSURA FERETRI

1. La chiusura del feretro è fatta, sotto la vigilanza del personale incaricato. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.
2. Ai fini di una corretta applicazione degli artt. 30, 75 e 77 del D.P.R. n. 285/90, la sigillatura del feretro sia di metallo che di legno, contenente la salma, secondo la destinazione finale, deve essere effettuata alla presenza dell'incaricato del trasporto, dipendente dell'impresa funebre autorizzata all'esercizio del trasporto funebre, essendo lo stesso incaricato assoggettato alla normativa prevista per gli incaricati di pubblico servizio, così come stabilito al punto 5.4 della Circolare del Ministero della Sanità 24.06.1993 n. 24, e pertanto lo stesso dovrà redigere apposito verbale nel quale si assume specificatamente la responsabilità della corretta esecuzione della sigillatura e della rispondenza alle norme vigenti, sia dei materiali usati che del feretro utilizzato, apponendo inoltre apposito sigillo a garanzia dell'integrità dello stesso feretro confezionato.

ART. 25

FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE, CREMAZIONE E TRASPORTI

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o praticafunebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
 - a) per inumazione:
 1. il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
 2. le tavole non devono avere a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
 3. la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. n. 285/90;
 4. i feretri provenienti da altri Comuni o estumulate potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;
 - b) per tumulazione:
 1. la salma deve essere chiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 285/90;
 - c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km, all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
 1. si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. n. 285/90 se il trasporto è per o dall'estero;
 2. se il trasporto è destinato all'inumazione può essere utilizzato al posto della cassa di metallo, un contenitore all'interno della cassa di legno, di materiale biodegradabile, autorizzato dal Ministero della Sanità, come previsto nella circolare del Ministero della Sanità n. 24/93, punto 9.5, attualmente in uso e denominato "barriera" evitando così l'esportazione della cassa di metallo all'arrivo a destinazione, essendo vietato l'utilizzo della cassa di metallo nell'inumazione.
 - d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km:
 1. è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm.25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10.09.1990 n. 285;
 - e) cremazione:
 1. la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
 2. la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
 3. la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) in ogni altro caso.
2. I trasporti di salme morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati con le caratteristiche di cui alla lettera b).
3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di igiene pubblica della ASL, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.
4. Se la salma proviene da altro comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempreché non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'ASL competente per comune di partenza; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
5. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 285/90.
6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
7. È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

ART. 26

FORNITURA GRATUITA DI FERETRI

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 25 lettera a) e lettera e) sub 1 per:
 - a) le salme di persone appartenenti a famiglie indigenti o bisognose. Lo stato di indigenza o bisogno è accertato, ai sensi della Legge 08.11.2000 n. 328, tramite i competenti uffici sociali,

con le modalità del D.lgs. 31.03.1998 n. 109, come modificato dal D.lgs. n. 130/2000 e successivi strumenti di attuazione;

b) le salme di persone sconosciute rinvenute nel territorio comunale.

2. Ove successivamente alla fornitura gratuita dei feretri emergano elementi che escludano la gratuità o condizioni diverse da quelle delle lettere a) e b), il responsabile dei servizi cimiteriali provvede al recupero delle somme anticipate nei confronti dei soggetti che sarebbero stati tenuti al relativo pagamento, eventualmente anche con le procedure di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n.112, modificato dal d.lgs. 17 agosto 1999, n.326.

ART. 27

PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

2. Per la salma di persona sconosciuta la piastrina contiene la solita indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

3. Altra piastrina di materiale indelebile resistente (refrattario per feretri da cremare, piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

CAPO IV

TRASPORTI FUNEBRI

Art. 28

DEFINIZIONE DI TRASPORTO FUNEBRE

1. Costituisce trasporto funebre, fatta salva la disciplina di cui all'art. 27 T.U. leggi Pubbliche

Sicurezza, il trasferimento della salma dal luogo del decesso o rinvenimento al deposito d'osservazione, all'obitorio, alle sale anatomiche, al cimitero, o dall'uno all'altro di questi luoghi, utilizzando obbligatoriamente i carri funebri idonei ed il personale necessario. Nella nozione di trasporto di cadavere sono altresì compresi la sua raccolta ed il collocamento nel feretro, il prelievo, il trasferimento e la consegna di quest'ultimo al personale incaricato delle operazioni cimiteriali o della cremazione.

4. Il trasporto funebre è disciplinato dal Capo IV del D.P.R. n. 285/90, dalla legislazione regionale e dal presente regolamento.

5. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti da terzi, senza diritto di privativa, ed effettuati con gli automezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. n. 285/1990.

ART. 29

NORME GENERALI PER I TRASPORTI

1. Ai sensi dell'art. 6 commi 2^{quater}, 2^{quinq}ues e 2^{sexies} della legge regionale 24 novembre 2001, n. 12 come modificata dalla legge regionale 25 luglio 2013 n. 7 per il trasporto di cadavere da comune a comune, non è obbligatorio il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. n.

285/90. Il trattamento è effettuato quando è previsto da trattati internazionali per il trasporto all'estero, oppure quando prescritto dal medico necroscopo, a seguito di valutazione del caso in relazione alle esigenze di tutela della salute pubblica. Il trattamento antiputrefattivo, se prescritto, è effettuato, con personale appositamente formato, dall'impresa funebre che provvede al confezionamento.

2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

3. Il responsabile incaricato del cimitero deve verificare la rispondenza del feretro, le autorizzazioni del trasporto e del seppellimento, nonché il verbale redatto dal direttore tecnico o dall'operatore funebre, dipendente dell'impresa funebre incaricata del trasporto, comunicando al Comune competente e all'Osservatorio Regionale eventuali inadempienze e discordanze, per consentire l'accertamento di violazioni della normativa in materia e l'irrogazione delle relative sanzioni, così come stabilito dal comma 6 art. 9 dell'allegato A alla Legge Regionale 12/2001, modificata dalla Legge Regionale 7/2013.

ART. 30

TRASFERIMENTO DI SALME SENZA FUNERALE

1. Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito, in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito mezzo aventi le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. n. 285/90, e chiuso anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

2. Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso Ospedale, Istituto, Albergo, ecc., l'Ufficiale di Stato Civile, a richiesta dei familiari, può autorizzare che il funerale abbia inizio dalla porta della casa di abitazione, ove la salma viene trasferita poco prima dell'ora fissata per i funerali.

Nelle stesse circostanze, l'Ufficiale di Stato Civile, sentito il Responsabile Sanitario della A.S.L., può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o all'obitorio e, in casi eccezionali, a luogo di speciale onore. Tale autorizzazione può essere rilasciata esclusivamente ad impresa funebre autorizzata ed il trasporto dovrà essere effettuato con propri carri funebri.

3. In eguale modo sono effettuati i trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli istituti di studio ecc. ed i trasporti al Cimitero di nati morti, feti, resti anatomici ecc.

ART. 31 RITI RELIGIOSI

1. I sacerdoti della Chiesa cattolica ed i Ministri degli altri culti di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni previste nel presente regolamento.

2. La salma può sostare in Chiesa o negli altri luoghi dedicati al culto per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

ART. 32 TRASPORTO PER E DA ALTRI COMUNI PER SEPPELLIMENTO O CREMAZIONE

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune è autorizzato dall'Ufficiale di Stato Civile a seguito di domanda degli interessati.

2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

3. Al decreto successivo è successivamente allegata la certificazione del Dirigente dei Servizi di Igiene della ASL o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art. 24.

4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma vienetrasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

5. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 25, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano.

6. In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in Chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il Cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi.

7. Qualora la sosta si prolunghi oltre il tempo necessario per la celebrazione del rito religioso, la prosecuzione del servizio all'interno del Comune viene svolta secondo quanto previsto dall'art. 31.

8. Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dall'Ufficiale di stato civile osservate le norme di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 285/90.

9. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

ART. 33 TRASPORTO IN LUOGO DIVERSO DAL CIMITERO

1. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune, ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

2. L'autorizzazione alla sepoltura in luoghi diversi dal Cimitero è autorizzata dalla Regione Campania ai sensi della D.G.R.C. n. 1948 del 23.05.2003.

ART. 34 TRASPORTI ALL'ESTERO O DALL'ESTERO

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti diStati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10.02.1937, approvata con R.D. 01.07.1937, n. 1379, o di stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso

si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. n. 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 285/90.

2. L'autorizzazione al trasporto funebre delle salme destinate all'estero, sia se per paesi aderenti all'accordo di Berlino che per gli altri, è rilasciata dal sindaco dove è avvenuto il decesso, con le modalità stabilite dalla D.G.R.C. del 23.05.2003 n. 1948, in funzione dell'art. 114 del D.lgs.

31.03.1998, n. 112. Pertanto al fine di regolamentarne il rilascio le competenze sono attribuite all'ufficiale di Stato Civile.

ART. 35

TRASPORTO DI CENERI E RESTI

1. Il trasporto fuori comune di ossa umane, di resti mortali e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.
2. Se il trasporto è da o per Stato estero, l'autorizzazione è rilasciata dal sindaco dove è avvenuto il decesso, con le modalità stabilite dalla D.G.R.C. del 23.05.2003 n. 1948.
3. Per i trasporti di resti mortali o ceneri all'estero o dall'estero si applicano le prescrizioni di cui al punto 8 della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993.

ART. 36

MORTI PER MALATTIE INFETTIVE-DIFFUSIVE O PORTATORI DI RADIOATTIVITÀ

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. Il dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

2. È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

3. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, l'ASL dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

ART. 37

TRASPORTI FUNEBRI A PAGAMENTO

1. I trasporti funebri a pagamento all'interno del territorio comunale sono effettuati da imprese funebri autorizzate dal Comune. Le derivanti spese sono a carico dei familiari del defunto eccezion fatta per le ipotesi di cui all'art. 38 del presente regolamento.

2. I carri funebri che sono utilizzati per eseguire i funerali devono essere tenuti a disposizione fino all'arrivo al cimitero.

ART. 38

TRASPORTI FUNEBRI A CARICO DEL COMUNE

1. I trasporti funebri a carico del Comune sono:

- a) per i deceduti il cui trasporto è disposto dall'Autorità Giudiziaria a carico del comune;
- b) per i deceduti che risultano indigenti e che non abbiano familiari. La condizione d'indigenza sarà accertata dall'ufficio Assistenza Sociale del comune ai sensi della legge 8 novembre 2000 n. 328, tramite i servizi sociali comunale con le modalità del Decreto Legge 31.3.1998 n. 109, quale modificato dal Decreto Legislativo 3.5.2000 n. 130 e relativi strumenti di attuazione.

2. I trasporti funebri di cui al comma 1 saranno effettuati con la fornitura del cofano funebre di cui all'art.25 comma 1 lett. a), con la prestazione di personale per la composizione della salma e con la prestazione di disbrigo pratiche relative al trasporto funebre, tutto a carico del Comune.

3. Il comune potrà procedere all'affidamento dei servizi di cui al comma 2, nelle forme del D.lgs 163/06.

4. Ove successivamente al trasporto gratuito emergano elementi che escludano la gratuità o condizioni diverse da quelle delle lettere a) e b), il responsabile dei servizi cimiteriali provvede al recupero delle somme anticipate nei confronti dei soggetti che sarebbero stati tenuti al relativo pagamento, eventualmente anche con le procedure di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999 n.112, modificato dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n.326.

ART. 39

DISCIPLINA DI ESECUZIONE DEI TRASPORTI FUNEBRI

1. Compete al sindaco, a termini dell'art. 50, comma 7 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 22 del D.P.R. n. 285/90, disciplinare le modalità di esecuzione della attività inerenti il trasporto funebre, con particolare riguardo a:
 - a) orari di svolgimento dei servizi;
 - b) orari di arrivo nel cimitero;
 - c) viabilità dei veicoli utilizzati per i trasporti funebri;
 - d) luoghi per la sosta di auto funebri in transito;
 - e) quant'altro previsto dalla normativa;
2. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
3. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo ai veicoli dei VV.FF., ai servizi urgenti di assistenza e pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
4. Il Comando di Polizia Municipale adotterà gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.
5. Il Dirigente dei Servizi di igiene pubblica della A.S.L. vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurare la regolarità.

ART. 40

ESERCIZIO DEL TRASPORTO FUNEBRE

1. L'esercizio del trasporto funebre, nell'ambito del territorio comunale, è effettuato esclusivamente da imprese autorizzate dagli organi competenti in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 9 comma 2 della L.R. Campania n. 12/2001 e smei. Le stesse sono tenute all'osservanza della vigente normativa di settore oltre a quella contenuta nel presente regolamento.
2. La natura del trasporto di una salma è tale da assoggettare l'incaricato del trasposto alla normativa prevista per gli incaricati di pubblico servizio dall'art. 358 del codice penale, come modificato dalla legge 26 aprile 1990, n. 86.
3. Per i trasporti di salme, effettuati prima che ne sia accertata la morte nei modi di legge, dovranno essere impiegati mezzi idonei tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

ART. 41

CARATTERISTICHE DELL'AUTORIZZAZIONE, DURATA E MODALITÀ

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di trasporti funebri sul territorio comunale le imprese interessate dovranno produrre apposita istanza, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante ed accompagnata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, da presentare all'ufficio competente, in carta da bollo.
2. L'impresa dovrà dichiarare nell'istanza:
 - a) le generalità del legale rappresentante quale responsabile direttore dell'impresa incaricato alla gestione del servizio e del rappresentante abilitato ad agire nei confronti del Comune, oltre un recapito certo per le eventuali comunicazioni nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata;
 - b) di accettare integralmente le norme contenute nel presente regolamento e di non trovarsi nelle condizioni ostantive del successivo articolo 43;
 - c) di impegnarsi a rispettare il codice delle attività e delle imprese funebri di cui allegato A della L.R. Campania 24 novembre 2001, n. 12 come modificata dalla L.R. 25 luglio 2013, n. 7;
 - d) di impegnarsi ad essere sempre reperibile, fornendo l'eventuale recapito, sia di giorno che di notte;
 - e) di garantire il contemporaneo svolgimento di più funerali;
 - f) di garantire per ogni servizio di trasporto funebre un numero di persone non inferiore a quattro, in pieno rispetto della D.lgs. n. 81/2008;
 - g) di garantire le tipologie di trasporto applicando i relativi prezzi dei servizi standardizzati;
 - h) di impegnarsi ad accettare eventuali modifiche nella modalità di svolgimento dei cortei funebri;
 - i) di impegnarsi affinché il personale dipendente, nell'espletamento dei servizi, vesta una divisa appropriata e sia munito di apposito tesserino di riconoscimento;
 - j) di impegnarsi a fornire all'utenza informazioni chiare e complete relativamente ai servizi prestati, effettuando una pubblicità che escluda metodi ingannevoli ed indecorosi;
 - k) di essere in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni di cui al successivo articolo 42;
3. L'autorizzazione è concessa previa verifica, da parte dell'ufficio competente, dei requisiti previsti dai successivi articoli 42 e 43.

4. Nei casi di domande incomplete verrà richiesta all'impresa la regolarizzazione entro i termini di cui all'art. 10 bis della L. 241/1990 e s.m.e.i..
5. *Il Comune verifica annualmente la permanenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia per svolgere l'esercizio dell'attività funebre, per quanto concerne le autorizzazioni di cui ai commi seguenti 6 e 7.*
6. L'autorizzazione, rilasciata ad ogni singola impresa, ha durata annuale a decorrere dalla data del rilascio, ed è rinnovabile a presentazione di nuova istanza (prosecuzione attività) con allegata la documentazione e/o autodichiarazione attestante la persistenza dei requisiti di cui al successivo articolo 42 e l'assenza delle condizioni ostative di cui al successivo art. 43. La prosecuzione di attività deve essere presentata almeno 30 giorni prima al fine di consentire all'ufficio competente di svolgere le opportune verifiche in ordine alle dichiarazioni rese.
7. L'autorizzazione si intende, comunque, cessata alla scadenza senza formalità di alcuna disdetta.
8. Sono fatti salvi gli obblighi di cui all'art. 7 della L.R. 24 novembre 2001, n. 12 come modificato dalla L.R. 25 luglio 2013, n. 7.
9. Sono fatti salvi gli obblighi di cui all'art. 1 bis dell'Allegato A della L.R. 25 luglio 2013, n. 7.

ART. 42 REQUISITI ED OBBLIGHI DELLE IMPRESE AUTORIZZATE

1. Al fine di assicurare il regolare e decoroso svolgimento dell'attività, garantendo per ciascun servizio l'impiego del personale necessario perseguire le operazioni in condizioni di decoro e sicurezza, ai sensi del D.lgs. n.81/2008, e al fine di assicurare che tali attività siano espletate da ditta qualificata e con specifica attitudine professionale, ai sensi dell'art. 9 comma 2 della L.R. 12/2001 e s.m.e.i., le imprese che intendono ottenere l'autorizzazione a svolgere l'esercizio dell'attività di trasporto funebre nel territorio del comune, devono dimostrare di possedere le seguenti autorizzazioni e requisiti minimi:
 - a) possesso della licenza di cui all'art. 115 TULPS per il disbrigo di pratiche amministrative conseguenti al decesso di persone;
 - b) aver ottemperato alle disposizioni sul commercio di cui al D.lgs. 114/1998 e s.m.e.i. (comunicazione di esercizio di vicinato o SCIA) per la vendita di casse funebri e di altri articoli e arredi funebri, rilasciate per i locali di cui alla successiva lett. d);
 - c) l'iscrizione della ditta al registro C.C.I.A.A. per attività specifica di trasporti funebri;
 - d) una sede commerciale idonea, dedicata al conferimento degli incarichi per il disbrigo delle pratiche amministrative, alle operazioni di vendita di casse ed articoli funebri in genere e ad ogni altra attività connessa al funerale, conformi alle prescrizioni stabilite dai regolamenti comunali in materia;
 - e) adeguata autorimessa provvista di attrezzature per la pulizia e la sanificazione conforme alle prescrizioni del regolamento comunale, del decreto del presidente della repubblica 285/1990, e alle disposizioni normative in materia di rimesse di veicoli, di pubblica sicurezza e di prevenzione antincendio;
 - f) un direttore tecnico per ogni sede o filiale e quattro operatori funebri addetti al trasporto, tutti in possesso dei requisiti formativi di cui all'art. 7 della legge, definiti con delibera di Giunta regionale 15 maggio 2009, n. 963 (Disposizioni concernenti l'organizzazione e gli standard informativi essenziali per la formazione del personale delle imprese che esercitano l'attività funebre in attuazione della L.R. 12/01) ed assunti mediante contratto di lavoro subordinato e continuativo stipulato nel rispetto della normativa vigente in materia di mercato del lavoro e del contratto collettivo nazionale di categoria;
 - g) un'auto funebre per lo svolgimento dei funerali con caratteristiche conformi alle prescrizioni del regolamento comunale in materia ed al decreto del Presidente della Repubblica 285/1990;
 - h) polizze di assicurazione della responsabilità civile di ogni autoveicolo;
 - i) regolarità contributiva I.N.P.S. e I.N.A.I.L.;
 - j) adempimenti ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.e.i.;
 - k) copia del documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore dell'istanza, dei soci e degli altri soggetti individuati nell'istanza.
2. La dotazione minima dei mezzi e del personale operatore funebre varia in aumento, in relazione al numero dei servizi eseguiti. Il direttore tecnico può svolgere, inoltre, previa autorizzazione del comune, attività di operatore in modo da consentire il raggiungimento dei requisiti del numero minimo di personale previsti.

3. Il possesso dei requisiti di cui al comma precedente dovrà essere comprovato secondo la vigente legislazione.

4. Potrà esser richiesta l'ulteriore documentazione ove prevista dalla normativa in vigore.

ART. 43

CONDIZIONI OSTATIVE AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI TRASPORTO FUNEBRE

1. Costituiscono condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 41, le seguenti situazioni, se gravanti sia sul titolare o sul legale rappresentante dell'impresa e sia sul direttore di impresa e sia sul personale incaricato alla trattazione degli affari:

- a) sentenza penale definitiva di condanna per reati non colposi, a pena detentiva superiore ai due anni o sentenza di condanna per reati contro la fede pubblica, la pubblica amministrazione, il patrimonio, o alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o dall'interdizione dagli uffici direttivi dell'impresa, salvo quando sia intervenuta la riabilitazione;
- b) procedura fallimentare o liquidazione coatta amministrativa, svolta o in corso, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione ai sensi degli artt. 142, 143 e 144 delle disposizioni approvate con Regio Decreto 16.03.1942, n. 267;
- c) misure di prevenzione di cui all'art. 3 della L. 27.12.1956, n. 1423, come da ultimo modificato dall'art. 4 della legge 3 agosto 1988 n. 327, finché durano gli effetti dei provvedimenti che le hanno disposte;
- d) misure di sicurezza di cui all'art. 215 del codice penale, finché durano gli effetti dei provvedimenti che le hanno disposte;
- e) misure di prevenzione disposte ai sensi della Legge 31 marzo 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni;
- f) sentenza penale definitiva di condanna per il reato di cui all'art. 513bis del codice penale;
- g) contravvenzioni accertate per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza, di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di prevenzione della sicurezza nei luoghi di lavoro, non conciliabili in via amministrativa;
- h) interdizione di cui all'art. 32 bis del codice penale;
- i) incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione di cui agli artt. 32 ter e 32 quater del codice penale.

ART. 44

AUTORIZZAZIONE AL SINGOLO TRASPORTO FUNEBRE

1. L'autorizzazione al singolo trasporto funebre per il cimitero locale, di cui al Capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. n. 285/90, è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile all'incaricato del trasporto funebre dipendente di impresa funebre autorizzata all'esercizio dei trasporti funebri.

2. Prima del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, l'Ufficiale di Stato Civile dovrà verificare, per ciascun trasporto, l'esistenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto funebre.

3. All'uopo dovranno essere predisposti moduli di autocertificazione e modalità di comunicazioni idonei a semplificare le fasi di autorizzazione e controllo.

ART. 45

CARRI FUNEBRI ADIBITI AL TRASPORTO

1. I carri funebri utilizzati per il trasporto a trazione meccanica devono essere conformi alle norme del codice della strada e segnatamente a quanto stabilito dall'art. 20 del D.P.R. n. 285/1990. I suddetti mezzi devono essere mantenuti puliti e periodicamente disinfettati.

2. Il Responsabile Sanitario della A.S.L. ne controlla lo stato e procede alle opportune verifiche.

ART. 46

PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

1. Le imprese devono mettere a disposizione il personale necessario il quale dovrà provvedere a prelevare il feretro, depositarlo, scaricarlo presso il cimitero per consegnarlo al personale addetto alla sepoltura, corredato dalla relativa documentazione. Le imprese devono, inoltre, fornire al proprio personale, a propria cura e spese, divise decorose da sostituirsi periodicamente.

2. Tutto il personale, nell'adempimento delle proprie mansioni, dovrà tenere un contegno corretto e dignitoso.

3. Le imprese autorizzate sono tenute ad osservare per tutto il personale, con onere a loro totale carico, le norme derivanti da leggi, regolamenti, decreti e si obbligano ad osservare ed applicare

integralmente le norme contenute nel contratto collettivo per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi integrativi delle stesse e qualsiasi altra disposizione vigente in materia di lavoro.

ART.47

RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONI

1. L'impresa autorizzata è direttamente responsabile di fronte ai terzi, nonché di fronte al Comune, dei danni di qualsiasi natura, sia a cose, sia a persone, causati nello svolgimento del servizio.
2. L'impresa dovrà stipulare congrua polizza assicurativa a copertura delle predette responsabilità ed una congrua assicurazione per la responsabilità civile derivante dal trasporto di persone con i propri automezzi. Copia delle predette assicurazioni potranno essere richieste dal Comune in qualsiasi momento.

ART. 48

SOGGEZIONE A LEGGI E REGOLAMENTI

1. Oltre alle prescrizioni del presente regolamento l'impresa funebre autorizzata è soggetta alle prescrizioni previste dal Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. n. 285/1990, dalle norme Regionali, nonché a tutte le disposizioni igienico sanitarie concernenti il trasporto funebre.
2. Si ritengono, infine, qui richiamate per la loro esatta osservanza tutte le norme e disposizioni generali e speciali riguardanti l'uso e la circolazione dei veicoli.

ART. 49

CONTROLLI SUI TRASPORTI FUNEBRI

1. Il comune e gli enti preposti esercitano il controllo sui servizi di trasporto funebre effettuati nell'ambito del territorio comunale. Le violazioni sono sanzionate a norma di legge.

ART. 50

DIVIETO DI CESSIONE – SUBINGRESSO

1. È vietato alle imprese autorizzate all'esercizio di accettare o cedere lo svolgimento di uno o più servizi funebri da/a ditta non autorizzata all'esercizio, anche se temporaneo o parziale. In caso di difetto il Comune procederà all'immediata revoca dell'autorizzazione, fatta salva ogni ulteriore azione.
2. In caso di compravendita o di successione ereditaria, il subentrante dovrà richiedere immediatamente il rilascio dell'autorizzazione a proprio nome nel rispetto delle norme previste dal presente regolamento e dalla legislazione nazionale e regionale.

TITOLO II

CIMITERO – SERVIZI CIMITERIALI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI CIMITERO

ART. 51

CIMITERO

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27.07.1934 n. 1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento nel civico cimitero, direttamente o mediante soggetti esterni scelti in osservanza alle norme del D.lgs. n. 163/06.
2. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. n. 285/90.
3. Il cimitero deve avere l'ossario di cui all'art. 67 del D.P.R. n. 285/90.

ART. 52

CAMERA MORTUARIA

1. Ai sensi dell'art. 64 del D.P.R. n. 285/1990, il cimitero deve avere una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento. Nei casi in cui il cimitero non abbia il deposito di osservazione previsto dall'art. 12 del D.P.R. n. 285/1990, funziona come tale la camera mortuaria. In tali casi il corpo deve essere posto nelle condizioni di cui all'art. 11 del D.P.R. n. 285/1990 e sottoposto alla sorveglianza di cui all'art. 12, comma 2, del medesimo.
4. Le caratteristiche della camera mortuaria sono stabilite dall'art. 65 del D.P.R. n. 285/1990.

ART. 53

DISPOSIZIONI GENERALI - VIGILANZA

1. Fatte salve le specifiche competenze attribuite ad enti preposti, l'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al responsabile dei servizi cimiteriali ed al comando polizia municipale. Per le specifiche competenze individuate dal presente provvedimento concorre anche l'Ufficio Lavori Pubblici – manutentivo e l'ufficio urbanistica.
2. Alla manutenzione del cimitero, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede direttamente o mediante soggetti individuati con procedura ad evidenza pubblica.
3. Le operazioni di inumazione, tumulazione e traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono svolte dal personale addetto al cimitero o attraverso soggetti gestori esterni individuati mediante procedura ad evidenza pubblica in regola con i requisiti di cui alla deliberazione di Giunta Regione Campania n.963 del 15 maggio 2009 e L.R.12/2001.
4. Competono al Comune o a soggetti gestori esterni, individuati con procedure ad evidenza pubblica, le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. n. 285/90.
5. Il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'A.S.L. controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

ART. 54 REPARTI SPECIALI NEL CIMITERO

1. Trovano applicazione i commi 1 e 2 dell'art. 10 della L. R. Campania 24 novembre 2001, n. 12 come modificata dalla L.R. Campania n. 7 del 25 luglio 2013 in materia di reparti speciali, per l'uso di sepolture di persone professanti culti diversi da quelli tradizionali, ovvero, di reparti riservati a comunità di stranieri residenti.

ART. 55 AMMISSIONE NEL CIMITERO E NEI REPARTI SPECIALI

Nel cimitero del Comune di Atrani, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ammesse per la sepoltura:

- a) le salme di persone nate ad Atrani;
- b) le salme di persone residenti in Atrani;
- c) i resti mortali, ossa umane e/o ceneri delle persone sopra indicate.
- d) le salme di persone alle quali risulta data in concessione una sepoltura privata e che alla stessa abbiano legalmente diritto;
- e) le salme di persone che pur essendo residenti in altri comuni siano nati da un genitore residente ad Atrani al momento del decesso;
- f) le salme di persone residenti nel territorio di Castiglione di Ravello entro i confini che delineano il territorio suddetto al momento dell'approvazione del presente regolamento;
- g) i nati morti e i prodotti del concepimento di cui all'art.7 del D.P.R. 285/1990 dai residenti in Atrani.

I nati tra gli anni 1929/1945 (epoca dell'accorpamento del Comune di Atrani con il Comune di Amalfi) sono considerati nati ad Atrani se nati nelle vie del territorio atranese.

I cremati possono essere ricoverati presso un parente già tumulato nel cimitero.

ART. 56 SALA PUBBLICA DEL COMMIATO

1. Ai sensi dell'art. 10 bis della L.R. 24 novembre 2001, n. 12 modificata dalla L.R. del 25 luglio 2013, n. 7, il Comune individua con delibera di giunta comunale, nel proprio territorio, almeno una sala pubblica del commiato i cui requisiti strutturali sono definiti con delibera di Giunta Regionale.
2. La sala pubblica del commiato assicura lo svolgimento di riti funebri nel rispetto della dignità, delle convinzioni religiose e culturali, della volontà del defunto e dei suoi familiari. Ai sensi del comma 2 dell'art. 10 bis della legge di cui al primo comma del presente articolo, in casi di assenza di spazi pubblici da destinare alla realizzazione della sala pubblica del commiato si possono stipulare apposite convenzioni con i comuni limitrofi.
3. Ai sensi dell'art. 10 ter della L.R. 24 novembre 2001, n. 12 modificata dalla L.R. del 25 luglio 2013, n. 7, il Comune, con convenzione, affida la gestione della sala pubblica del commiato ad associazioni e fondazioni con finalità statutarie coerenti con la materia, non aventi scopo di lucro e ne promuove la informazione e la pubblicità.
4. Ai sensi dell'art. 6 comma 2 ter della L.R. Campania del 24.11.2001 n. 12 come modificata dalla L.R. Campania del 25.07.2013 n. 7 le strutture per il commiato e le case funerarie possono essere collocate anche nella zona di rispetto cimiteriale.
5. L'utilizzo della sala pubblica del commiato è disciplinato da regolamento comunale.

CAPO II

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ART. 57 INUMAZIONE

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
 - a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata;
 - b) sono private le sepolture per inumazione effettuate in aree in concessione della durata superiore a quelle di 10 anni.
2. I campi destinati all'inumazione, all'aperto e al coperto, devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per livello della falda idrica.
3. I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
4. Nelle aree o riquadri per sepolture comuni ogni fossa è destinata a contenere un solo feretro avente le caratteristiche di cui al precedente articolo 25. Le fosse devono essere scavate volta per volta, secondo il bisogno.
5. Trascorso il decennio dal seppellimento, al momento dell'esumazione, le lapidi, le croci e gli altri segni funerari posti sulle fosse comuni, qualora non vengano ritirati dagli interessati, passano in proprietà del Comune.
6. Ogni fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
7. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre 10 anni di età debbono avere una profondità non inferiore a mt 2,00. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di mt 2,20 e la larghezza di mt 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno mt 0,50 da ogni lato.
8. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di mt 0,50 che separeranno fossa da fossa e saranno provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.
9. Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a mt 2,00. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di mt 1,50, una larghezza di mt 0,50 e debbono distare di almeno mt 0,50 da ogni lato.
10. La deposizione del feretro nella fossa dovrà farsi con la massima cura, con corde o a braccia o a mezzo di meccanismo sicuro.
11. Nel caso di salme provenienti dall'estero o da altro Comune, per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, si osserveranno le norme di cui al 2° comma dell'art. 75 del D.P.R. n. 285/90.

ART. 58 CIPPO

1. Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del comune, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Sul cippo, a cura del Comune, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome e della data di nascita e di morte del defunto.
3. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copri tomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide aventi le caratteristiche e dimensioni di cui al presente regolamento e/o del piano regolatore cimiteriale.
4. L'installazione delle lapidi e dei copri tomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. n. 285/90.

ART. 59

TUMULAZIONE

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie-loculi o cripte, tombe o cappelle gentilizie o per congregazioni, costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al presente Regolamento.
3. A far data dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti: lunghezza mt. 2,25, altezza mt. 0,70, e larghezza mt. 0,75 o comunque diverse da quelle del piano regolatore cimiteriale. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76, commi 8 e 9, del D.P.R. n. 285/90.
4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui gli artt. 76 e 77 del D.P.R. n. 285/90.

CAPO III

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 60 ESUMAZIONI ORDINARIE

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R.n. 285/90, e cioè di 10 anni. Il turno di rotazione delle esumazioni ordinarie può essere ridotto prima dei dieci anni solo a seguito di autorizzazione delle Regione Campania con le modalità di cui alla D.G.R.C. del 23.05.2003 n. 1948, come già riportato al precedente art. 2.
2. È compito dell'incaricato dell'A.S.L. che esegue l'esumazione stabilire se un cadavere sia o meno mineralizzato.

ART. 61 AVVISI DI SCADENZA PER ESUMAZIONI ORDINARIE

1. È compito dell'Ufficiale di stato civile autorizzare le operazioni cimiteriali che si svolgono nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. Annualmente l'Ufficiale di stato civile curerà la stesura di elenchi o tabulati con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria. Tale disposizione è da intendersi anche retroattiva.
3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo Cimiteriale con congruo anticipo, preferibilmente il 2 Novembre.

ART. 62 ESUMAZIONE STRAORDINARIA

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari, previa autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. n. 285/90 e alla presenza del coordinatore sanitario della unità sanitaria locale e dell'incaricato del servizio di custodia del cimitero, così come previsto dall'art 83 comma 3 del D.P.R.n. 285/90.
3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.
4. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono esser eseguite esumazioni straordinarie:
 - a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
 - b) quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e che il coordinatore sanitario della unità sanitaria locale dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

ART. 63 ESTUMULAZIONI

1. Le estumulazioni si dividono in ordinarie e straordinarie.

2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 25 anni. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dall'Ufficiale di Stato Civile con propria ordinanza.
3. Le estumulazioni straordinarie sono due tipi:
- a) a richiesta dei familiari interessati laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 25 anni dalla data di tumulazione;
 - b) su ordine dell'Autorità giudiziaria.
4. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite estumulazioni straordinarie:
- c) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
 - d) quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e che il coordinatore sanitario della unità sanitaria locale dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
5. Entro il mese di settembre di ogni anno il responsabile dei servizi cimiteriali cura la stesura dello stesso scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco, anche in forma di tabulato, sarà esposto all'albo Cimiteriale nel civico Cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.
6. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
7. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 65 che segue, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussista domanda di collocazione di resti mortali quest'ultimi sono collocati in ossario comune (sempre in cassette con il nome di nascita e morte).
8. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco.
9. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, l'Ufficiale di Stato Civile può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno due anni dalla precedente.
10. Ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.P.R.n. 285/90 i resti mortali derivanti da esumazioni o da estumulazione devono in ogni caso essere raccolte in cassette di zinco.
11. Ai sensi dell'art. 88 del D.P.R. n. 285/1990 il sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il dirigente A.S.L. constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica. Qualora la predetta autorità constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento.

ART. 64 ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI GRATUITE E A PAGAMENTO

1. Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.
2. Quando venga richiesta dai familiari la conservazione in ossarietto, o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.
3. Le esumazione e le estumulazioni straordinarie, nonché le estumulazioni ordinarie, sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dell'autorità giudiziaria, si applica il D.P.R. 30.05.02 n. 115, trasmettendo al cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.

ART. 65 RACCOLTA DELLE OSSA

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvosia richiesto il collocamento in sepoltura privata, sistemata in cassetta con le generalità, data di nascita e di morte.

ART. 66 OGGETTI DA RECUPERARE

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio di

polizia mortuaria al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso prima che essa sia eseguita.

2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato agli atti dell'Ufficio servizi cimiteriali.

3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile dei servizi cimiteriali che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti Cimiteriali. All'atto del rinvenimento almeno uno degli aventi diritto va informato con comunicazione scritta ove noto o, in mancanza mediante pubblicazione all'albo pretorio on line per la durata di trenta giorni.

ART. 67

DISPONIBILITÀ DEI MATERIALI

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri di averne titolo entro 30 giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

3. Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile dei servizi cimiteriali può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o in altro luogo idoneo.

CAPO IV

CREMAZIONE

ART. 68 OGGETTO

1. Il presente capo disciplina la cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito dei principi enunciati dalle seguenti fonti cui si rinvia per quanto qui non riportato:

- ✓ D.P.R. 10.09.1990, n. 285 (approvazione del regolamento di Polizia Mortuaria);
- ✓ Legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri);
- ✓ Legge Regione Campania 09.10.2006, n. 20 (Regolamento per la cremazione dei defunti e dei loro resti, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti);
- ✓ D.P.R. 15.07.2003 n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della L. 31 luglio 2002, n. 179);
- ✓ Circ. Ministero della Sanità 31.07.1998 n. 10.

ART. 69

AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE DEI CADAVERI

1. L'autorizzazione alla cremazione di cadaveri è concessa dall'Ufficiale di Stato civile sulla base della volontà espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà di cremare il defunto deve esser manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti i medesimi. Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata da chi esercita la patria potestà o dai legali rappresentanti.

2. Per coloro i quali al momento della morte risultino iscritti ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera, data e sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non è in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti, la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve esser convalidata dal presidente dell'associazione, così come la certificazione della regolarità dell'iscrizione, fino al momento del decesso.

3. Gli aventi titolo hanno facoltà di dichiarare la volontà di procedere alla cremazione all'Ufficiale di stato civile del comune di decesso e di residenza del defunto. In quest'ultimo caso l'Ufficiale di stato civile del comune di residenza del defunto informa tempestivamente l'Ufficiale di stato civile del comune di decesso della dichiarazione degli aventi titolo, ai fini del rilascio alla cremazione. La dichiarazione è consegnata all'ufficiale di stato civile, che si accerta dell'identità dei dichiaranti nei modi di legge, o fatta pervenire allo stesso per via postale, fax o per via telematica nelle forme consentite dalla legge.

4. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata dal certificato di necropsia, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ai sensi della L. 130/01 art. 3 comma 1 lett. a). In caso di morte sospetta, segnalata all'autorità giudiziaria, il certificato di necropsia, è integralmente sostituito dal nulla osta dell'autorità giudiziaria, con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

5. In presenza di testamento, l'esecutore testamentario è tenuto, anche contro il volere dei familiari, a dar seguito alle disposizioni del defunto.

6. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. Le urne da inumare devono essere di materiale biodegradabile.

ART. 70

AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE DI RESTI MORTALI E DI OSSA

1. Le ossa e i resti mortali inconsunti rinvenuti in occasione di esumazioni o estumulazioni possono esser avviati alla cremazione a richiesta degli aventi titolo, previa autorizzazione dell'Ufficiale di stato civile del comune ove si sono compiute le predette operazioni. Si definiscono resti mortali i risultati della incompleta scheletrizzazione per effetto di mummificazione, saponificazione e corificazione dei cadaveri, decorso il periodo di ordinaria inumazione o di ordinaria tumulazione.

2. La cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e la destinazione delle relative ceneri è ammessa previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76, e 77 del codice civile o nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti i medesimi.

3. Per la cremazione di resti mortali inconsunti rinvenuti a seguito di esumazione od estumulazione, non è necessaria la documentazione di cui all'art. 79, commi 4 e 5 del D.P.R. n. 285/1990.

ART. 71

AFFIDAMENTO E TRASPORTO DELLE CENERI

1. Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestarne la volontà, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della L.R. Campania n. 20/06.

2. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna stessa o delle ceneri; tale documento, consegnato in copia al soggetto affidatario, è conservato presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso e costituisce documento accompagnatorio delle ceneri.

3. Il trasporto delle ceneri deve essere espressamente autorizzato e non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme.

4. Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'Ufficiale dello stato civile che ha autorizzato la cremazione. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari.

5. In caso di rinuncia all'affidamento e se non è stata effettuata la dispersione, le ceneri sono conservate in appositi spazi cimiteriali di cui all'art. 80, comma 6, del D.P.R. n. 285/90. Nei casi citati può essere disposta la tumulazione o l'inumazione dell'urna negli appositi spazi e manufatti ai sensi dell'art. 73.

ART. 72

CONSERVAZIONE DELLE CENERI

1. L'urna sigillata contenente le ceneri può essere:
 - a) tumulata: la tumulazione è effettuata in cellette-ossario o in loculo;
 - b) inumata;
 - ✓ l'inumazione è effettuata solo in area cimiteriale ed è destinata ad una lenta dispersione delle ceneri;
 - ✓ ogni fossa di inumazione di urne cinerarie deve essere contraddistinta da una targa in materiale lapideo con indicazione del nome, del cognome, della data di nascita e di morte del defunto, nonché da un identificativo numerico progressivo di fila e fossa;
 - ✓ l'urna cineraria destinata all'inumazione deve essere di materiale biodegradabile in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo di inumazione;
 - ✓ il servizio di inumazione delle ceneri, la fornitura del cippo comprensivo di targhetta è effettuato dal comune, previo pagamento della relativa tariffa;
 - c) conservata all'interno del cimitero, nei luoghi di cui all'art. 80, comma 3, del D.P.R. n. 285/90;
 - d) consegnata al soggetto affidatario di cui all'art. 71 del presente regolamento.

ART. 73 DISPERSIONE DELLE CENERI

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale di stato civile del comune di Atrani nel caso in cui il decesso sia avvenuto nel territorio del comune, ovvero nel caso in cui le ceneri siano collocate nel territorio comunale al momento della richiesta.
2. La volontà del defunto deve risultare da disposizioni testamentarie. Tuttavia, per coloro, i quali, a momento della morte, risultino iscritti ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione, in carta libera, datata e sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non era in gradi di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la manifestazione di volontà alla dispersione delle ceneri. La dichiarazione deve esser convalidata dal presidente dell'associazione, così come la certificazione della regolarità dell'iscrizione, fino al momento del decesso.
3. La dispersione delle ceneri è eseguita:
 - a) dall'esecutore testamentario;
 - b) dal coniuge;
 - c) dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74,75,76, e 77 del codice civile o nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da persona indicata dalla maggioranza assoluta di essi;
 - d) dal legale rappresentate dell'associazione di cui al comma 2 del presente articolo;
 - e) dal personale autorizzato dal comune fatta salva la ripetizione delle spese nei confronti degli eredi.
4. La dispersione delle ceneri nel territorio del comune è consentita nei seguenti luoghi:
 - a) in area a ciò destinata posta all'interno del cimitero;
 - b) in aree private;
 - c) in altre aree demaniali espressamente individuate con deliberazione della Giunta Comunale.
5. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'art.3, comma1, n.8, del D.lgs. 30.04.92, n.285.
6. La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all'aperto con il consenso dei proprietari e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.
7. La dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi ed altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natantie manufatti.

ART. 74 SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. La violazione delle disposizioni contenute al precedente art. 72 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
2. Le violazioni di cui all'art. 2 della Legge 130/01 sono punite con la reclusione da due mesi ad un anno e con la multa da euro 2.500,00 a euro 12.000,00.

ART. 75 SENSO COMUNITARIO DELLA MORTE

1. Affinchè non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario secondo quanto disposto all'art. 72, e nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del defunto, è realizzata nel cimitero apposita targa, individuale o collettiva, che riporta i dati anagrafici del defunto con spese a carico dell'affidatario stesso.

2. Sono consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.

ART. 76 REGISTRI CIMITERIALI

1. A cura dei preposti al servizio cimiteriale deve essere predisposto apposito registro nel quale devono essere evidenziati:

- a) le generalità del defunto;
- b) le generalità dell'affidatario, con espressa indicazione della residenza;
- c) il luogo di conservazione dell'urna cineraria, ovvero il luogo di dispersione delle ceneri.

ART. 77 PROCEDURE

1. Per l'ottenimento dell'autorizzazione all'affidamento delle ceneri, il soggetto individuato in vita dal de cuius o in mancanza da chi può manifestarne la volontà, ai sensi dell'art. 2 della L.R. Campania n. 20/2006, è tenuto a presentare un'apposita istanza, la quale deve contenere:

- a) l'indicazione dei dati anagrafici e della residenza del richiedente;
- b) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione comunale;
- c) l'indicazione del luogo di conservazione dell'urna;
- d) la dichiarazione in ordine alla conoscenza delle norme penali in materia e delle cautele atte ad evitare la profanazione dell'urna;
- e) la dichiarazione della conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna presso il cimitero nel caso in cui il soggetto affidatario intenda revocare l'accettazione dell'incarico;
- f) la dichiarazione che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
- g) la conoscenza dell'obbligo di informare l'Ufficiale di stato civile in caso di variazione del luogo di cui al punto c).

2. Ai fini della concessione dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri, ai sensi dell'art. 2 della L.R. Campania n. 20/2006, il soggetto individuato in vita dal de cuius o in mancanza da chi può manifestarne la volontà, deve presentare apposita istanza, la quale deve contenere:

- h) i dati anagrafici e la residenza del richiedente;
- i) la dichiarazione del luogo di dispersione delle ceneri ai sensi dell'art. 4 della legge regionale nonché la dichiarazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria vuota nel caso in cui questa non venga avviata allo smaltimento;
- j) l'autorizzazione dell'ente e/o proprietario del luogo ove vengono disperse le ceneri;
- k) la dichiarazione che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

ART. 78 DEPOSITO PROVVISORIO

1. È consentito il deposito gratuito dell'urna cineraria, per un periodo massimo di sei mesi, presso il cimitero. Trascorso il termine suddetto, senza che le procedure per la conservazione, l'affido o la dispersione siano state definite, o in caso di disinteresse da parte dei familiari, le ceneri verranno inumate.

ART. 79 IMPOSTA DI BOLLO

1. Le istanze relative alla cremazione, al trasporto, all'affidamento ed alla dispersione delle ceneri, nonché i relativi provvedimenti di autorizzazione, sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo nella misura prevista dalla legge.

ART. 80 IMPIANTO PER LA CREMAZIONE

1. Fino a quando il comune non sarà dotato di un proprio impianto la cremazione dei cadaveri, resti mortali e ossa può essere eseguita solo negli impianti autorizzati. La costruzione di eventuale impianto deve avvenire in conformità a quanto indicato dalla Legge 30 marzo 2001, n. 130 nonché dall'art. 6 della L.R. Campania 09 ottobre 2006, n. 20, dalle norme di cui alla L.R. Campania 24 novembre 2001 n. 12 e s.m.e.i. e dal piano regolatore cimiteriale.

CAPO V

POLIZIA DEI CIMITERI

ART. 81
OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEI CIMITERI

1. Il personale del cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero.
2. Altresì il personale del cimitero è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per se o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti ed quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
5. Il personale del cimitero è sottoposto alla disciplina in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

ART. 82
ORARIO

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del servizio di polizia mortuaria o dal custode, da rilasciarsi per comprovati motivi.
4. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, o di appositi cartelli apposti all'ingresso del Cimitero, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta. Il custode prima di effettuare la chiusura dei cancelli verifica l'assenza di visitatori nel Cimitero.
5. Il servizio di sepoltura, per evidenti ragioni di igiene e salute pubblica, oltre che per l'efficienza del pubblico servizio, deve esser garantita tutti i giorni della settimana compresi i festivi.

ART. 83
DISCIPLINA DELL'INGRESSO

1. Nel Cimitero, di norma non si può entrare che a piedi.
2. È vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
 - b) alle persone munite di cesti o di involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode, al momento dell'ingresso;
 - c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - e) ai fanciulli in età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.

ART. 84
DIVIETI SPECIALI

1. Nel Cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;

- i) fotografare o filmare cortei, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei servizi cimiteriali. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazione d'uso;
 - l) assistere alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati da parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dei servizi cimiteriali;
 - m) qualsiasi attività commerciale.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al Cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
3. Chiunque tenesse, all'interno del Cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

ART. 85 RITI FUNEBRI

1. Nell'interno del Cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dei servizi cimiteriali e al Comando Polizia Municipale.

ART. 86 EPIGRAFI, MONUMENTI, ORNAMENTI, SULLE TOMBE NEI CAMPI COMUNI.

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi di colore bianco o rosa portogallo, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile dei servizi cimiteriali in osservanza al piano regolatore cimiteriale e/o alle norme del presente regolamento o fissate con ordinanza del sindaco.
2. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo. Verranno fatte correggere le epigrafi contenenti errori di scrittura.
3. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

ART. 87 FIORI E PIANTE ORNAMENTALI

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositi. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale addetto li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
2. Nel cimitero avrà luogo, nei periodi opportuni, la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

ART. 88 MATERIALI ORNAMENTALI

1. Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il Responsabile dei servizi cimiteriali disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicati all'ingresso del Cimitero o all'albo pretorio on line per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti dal precedente art. 67 in quanto applicabili.

TITOLO III CONCESSIONI

CAPO I

TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

ART. 89

CONCESSIONI CIMITERIALI

1. La concessione cimiteriale, attribuisce al concessionario il diritto d'uso di una sepoltura o di un'area, lasciando integri i diritti del Comune.
2. I manufatti costruiti da privati su aree cimiteriali poste in concessione diventano, allo scadere della concessione, di proprietà del Comune ai sensi di quanto disposto dall'art. 953 del codice civile.
3. Ogni concessione deve risultare da apposito atto scritto, redatto nelle forme di legge sulla base di apposita determinazione del Responsabile servizi cimiteriali e con spese a carico del concessionario. Tale atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso deve indicare:
 - ✓ la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - ✓ la durata;
 - ✓ la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i/le concessionari/ie;
 - ✓ le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
 - ✓ l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
 - ✓ gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

ART. 90

CONCESSIONE DI AREA

1. Le aree cimiteriali possono essere concesse ai privati e ad enti, secondo le disponibilità del cimitero - e subordinatamente alla previsione del piano cimiteriale di cui all'art. 9 della L.R. 24 novembre 2001, n. 12 - esclusivamente per la costruzione, a cura e spese dei privati o enti, di sepoltura a sistema di tumulazione individuale per famiglia e collettività.
2. Le aree possono essere, altresì, concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
3. Può essere concessa anche a più famiglie congiuntamente, fissando nel contratto, se richiesto, la divisione dei posti loculi.
4. La concessione d'area ha durata di 99 (novantanove) anni, rinnovabili, a richiesta dell'interessato, dietro il pagamento del canone di concessione.
5. Il corrispettivo per la concessione di detta area è approvato dalla giunta comunale su proposta del responsabile dell'ufficio lavori pubblici – manutentivo.
6. I concessionari di aree per sepolture private devono presentare apposito progetto secondo le modalità previste dall'art. 120 ed dovranno iniziare i lavori entro un anno dal rilascio del titolo abilitativo e completarli entro tre anni dall'inizio lavori. Trascorso infruttuosamente tale termine la concessione decade. Con la pronuncia della decadenza di cui al presente comma non è ammesso alcun rimborso, indennizzo o risarcimento della somma iscritta nell'atto di concessione. Decaduta la concessione, l'area tornerà nella piena disponibilità del comune, ed il materiale e i segni funebri, ove rimovibili, devono essere rimossi, entro sessanta giorni, a cura e spese del concessionario. In caso di mancata rimozione delle opere nel termine stabilito, o in caso di realizzazione di opere non più rimovibili, le stesse vengono acquisite al patrimonio comunale. È, in ogni caso, esclusa la corresponsione di somme per le eventuali opere edificate dal concessionario e non più rimovibili.
7. La concessione di aree non può essere trasferita, ceduta o utilizzata da terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
8. La concessione non può essere fatta a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
9. La concessione di aree avviene a mezzo procedura ad evidenza pubblica secondo il criterio di assegnazione di un'area ad ogni nucleo familiare così come risulta dai registri di stato civile. Ulteriori criteri vengono stabiliti in sede di avvio della procedura.
10. La violazione dei commi 7 e 8 comporta l'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 98 e seguenti del presente regolamento.

ART. 91

CONCESSIONE DI MANUFATTI COSTRUITI DAL COMUNE

1. La concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune riguarda:
 - a) sepolture individuali (loculi, ossarietti, nicchie per urne cinerarie);
 - b) sepolture per famiglie e collettività (edicole, tombe di famiglia).
2. Le concessioni sono rilasciate a tempo determinato e la durata è fissata in 30 (trenta) anni per le concessioni di manufatti e aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività e per gli ossarietti ed in anni 30 (trenta) quella per i loculi o comunque per le sepolture private individuali. È ammesso il rinnovo, a richiesta degli interessati, dietro versamento del corrispettivo determinato dalla Giunta Comunale solo nei casi in cui non sia avvenuta la mineralizzazione.
- 3.

ART. 92 MODALITÀ DI CONCESSIONE

1. Le concessioni di cui all'art. 91 sono rilasciate a seguito di procedura ad evidenza pubblica con cui si mettono a bando i posti disponibili.
2. Il Comune nell'avviare la procedura di cui al comma 1 è tenuto a mantenere a propria disposizione, per i casi di necessità, il 30% dei loculi disponibili.
3. La concessione assegnata a mezzo procedura ad evidenza pubblica di cui al presente articolo non può essere trasferita, ceduta o utilizzata da terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
4. La concessione non può essere fatta a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
5. In caso di violazione dei commi 3 e 4 del presente articolo si applicano le disposizioni degli artt. 98 e seguenti del presente regolamento.

ART. 93 USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE

1. Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc.) fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
2. Ai fini dell'applicazione sia del 1° che 2° comma dell'art. 93 del D.P.R. n. 285/1990 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini fino al 6° grado.
3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
4. Per i collaterali ed affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza con sottoscrizione autenticata ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, da presentare al responsabile dei servizi cimiteriali che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.
5. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 4° comma.
6. L'eventuale condizione di particolare benemerenzia nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza con sottoscrizione autenticata ai sensi dell'art.21 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del fondatore del sepolcro depositata presso l'Ufficio servizi cimiteriali almeno tre anni prima del decesso della persona per cui è richiesta la sepoltura che potrà avvenire comunque previo assenso dei titolari della concessione.
7. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.
8. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto alla sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
9. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

ART. 94 MANUTENZIONE

1. La manutenzione spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite o installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

CAPO II

SUBENTRI - RETROCESSIONE

ART. 95 SUBENTRI

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione al Responsabile dei servizi cimiteriali entro sei mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando il nuovo concessionario.
2. In caso di mancata comunicazione nei termini di cui al comma 1 il Comune provvede d'ufficio individuando il subentrante secondo criteri di cui all'art. 6. In tal caso il comune provvede a mezzo comunicazione individuale al soggetto interessato, ove noto, assegnando un termine di trenta giorni per procedere all'aggiornamento. In difetto si può procedere a mezzo di idonea pubblicazione all'albo pretorio on line per la durata di 60 giorni. Per l'aggiornamento dell'intestazione è dovuta la sottoscrizione di nuovo atto concessorio.
3. Trascorso il termine stabilito senza che gli interessati abbiano provveduto alla sottoscrizione del nuovo atto concessorio, o in caso di espressa rinuncia, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza dando notizia agli interessati ove noti, o in difetto mediante pubblicazione all'albo pretorio on line per la durata di 60 giorni.
4. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo di ufficiale giudiziario, che siano lasciate disposizione a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
5. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dell'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

ART. 96 RETROCESSIONI

1. Il comune, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e dell'effettiva esigenza a rientrare in possesso del bene oggetto di restituzione, ha facoltà di accettare la rinuncia delle concessioni cimiteriali dando luogo all'istituto della retrocessione. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna. Le retrocessioni sono consentite in qualunque momento e dietro rimborso di una somma determinata con la seguente formula:

$$S_r = \frac{S_c}{D_c} \times A_r$$

dove: **S_r**: somma da restituire
S_c: somma iscritta nell'atto di concessione
D_c: durata della concessione iscritta nell'atto di concessione
A_r: anni residui di godimento risultati dalla differenza tra la durata della concessione (D_c) e gli anni già goduti

2. In ogni caso non verrà corrisposto alcun rimborso, indennizzo o risarcimento per le eventuali opere già realizzate. Le somme restituite non danno luogo ad interessi o rivalutazione monetaria.
3. In deroga al comma 1 del presente articolo, il comune, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e dell'effettiva esigenza a rientrare in possesso del bene oggetto di restituzione, ha la facoltà di accettare la rinuncia alle concessioni cimiteriali rilasciate negli anni 1960-1970. In tal caso al concessionario o agli aventi diritto rinunciatari spetterà il rimborso della cifra forfettaria di euro 14,00 per ogni anno non goduto. Si applica in ogni caso il comma 2 del presente articolo.

CAPO III REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

ART. 97 REVOCA

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. n. 285/90, è facoltà dell'Amministrazione, su indirizzo della Giunta Comunale, ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile dei servizi cimiteriali, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione

revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo pretorio on line per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

ART. 98 DECADENZA

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 90, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dagli artt. 90 e 94;
 - f) quando vi sia inadempienza ad ogni obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo pretorio on line e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile dei servizi cimiteriali in base ad opportuni accertamenti e dei relativi presupposti.
- 5.

ART. 99 PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI LA DECADENZA

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile dei servizi cimiteriali disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri rispettivamente in campo comune.
2. Dopodiché il Responsabile dei servizi cimiteriali disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

ART. 100 ESTINZIONE

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. n. 285/90.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune. In caso di mancata individuazione degli interessati si provvede alla pubblicazione all'abo pretorio on line per il periodo di giorni trenta.

TITOLO IV

ILLUMINAZIONE VOTIVA

ART. 101 OGGETTO

1. Il presente Titolo disciplina la fornitura del servizio di illuminazione votiva che è di norma effettuato in corrispondenza di tombe, cappelle, loculi, ossari, lapidi, ecc. dietro versamento del canone corrispondente.
2. Ai sensi del D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012, il servizio di illuminazione votiva è esercitato mediante affidamento a terzi nelle forme di cui all'art. 30 del D.lgs. 163/2006 o in alternativa ove ne ricorrano le condizioni, ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 163/2006. In sede di applicazione del presente comma, mediante ricorso alla concessione dei servizi, tutti i riferimenti alla

figura del responsabile del servizio o all'ufficio servizi cimiteriali o al comune è da intendersi sostituito con la parola "concessionario".

ART. 102 EROGAZIONE DEL SERVIZIO

1. La fornitura del servizio è prestata previa apposita domanda da parte del soggetto interessato, il quale risulta a tutti gli effetti obbligato unico al versamento delle somme stabilite.
2. La domanda deve contenere:
 - ✓ i dati anagrafici del richiedente con l'indicazione del codice fiscale;
 - ✓ esatta indicazione dell'ubicazione del luogo ove effettuare l'allacciamento (loculo, cappella, suolo comunale, ossario) e nome del defunto.
3. La domanda deve essere corredata dal versamento comprensivo dell'importo dei diritti di allacciamento ed importo per canone annuo.
- 4.

ART. 103 INIZIO E TERMINE DEL SERVIZIO

1. Il servizio decorre dal 20° giorno successivo alla richiesta di fornitura da parte del soggetto interessato e cessa dal giorno successivo alla richiesta di interruzione della fornitura per esumazione, traslazione, ecc.
2. L'utente che cessa dovrà darne comunicazione scritta direttamente presso l'Ufficio Servizi Cimiteriali o a mezzo raccomandata all'Amministrazione comunale che si impegnerà al distacco del servizio.

ART. 104 MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL CANONE

1. Il canone, il cui importo è stabilito dalla giunta comunale entro il termine per l'approvazione delle tariffe, viene versato in annualità anticipate ed è riscosso mediante bollettino di conto corrente postale recapitati, a cura del Comune, all'indirizzo indicato dall'utente in sede di stipulazione del contratto. La scadenza di pagamento sarà espressamente indicata sul modulo di versamento.
2. Il versamento va effettuato entro il termine disposto dal responsabile del servizio con propria determinazione ed in caso di tardivo versamento è applicata una penale di mora nella misura appositamente prevista.

ART. 105 DECADENZA DELLA CONCESSIONE

1. La decadenza della concessione si verifica in caso di mancato pagamento del canone lampade votive alla data di scadenza stabilita con determina dal Responsabile del servizio.

ART. 106 SANZIONI

1. Per gli omessi pagamenti del canone si applicano le sanzioni di seguito elencate:
 - a) sanzione pari al 10% del canone annuo se il versamento viene effettuato entro 60 giorni dalla scadenza;
 - b) sanzione pari al 20% del canone annuo se il versamento viene effettuato tra il 61° ed il 90° dalla scadenza.
2. Se dopo 91 giorni dalla scadenza del canone la morosità persiste, il responsabile del servizio provvederà, oltre al recupero coattivo delle somme dovute, alla revoca della concessione con relativa interruzione della fornitura così come previsto dal precedente art. 105.
3. La revoca sarà preceduta dalla notifica della diffida con la quale saranno concessi 10 giorni al moroso per regolarizzare la propria posizione debitoria, trascorsi i quali sarà emesso relativo provvedimento di revoca della fornitura.

ART. 107 ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il richiedente, al momento della presentazione della domanda di cui al precedente art. 102 dichiara di conoscere ed accettare tutte le disposizioni del presente regolamento.

ART. 108 MODIFICA DELL'IMPIANTO

1. Il Comune ha diritto ad apportare all'impianto le modifiche che ritiene necessarie garantendo per quanto possibile il mantenimento dell'estetica dell'impianto.

ART. 109
RESPONSABILITA' DEGLI IMPIANTI

1. In caso di eventuali guasti, manomissione, danneggiamenti, furti, rotture, ecc. che si dovessero verificare nel proprio impianto, l'utente è tenuto a darne immediato avviso all'Ufficio Servizi Cimiteriali, il quale provvederà alle riparazioni del solo impianto.

ART. 110
SOMMINISTRAZIONE DELLA FORNITURA

1. Il servizio di illuminazione è fornito in corrispondenza di loculi, tombe, ossari, lapidi, cappelle in base al numero di loculi di cui è composta o a presa singola.

ART. 111
INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

1. Il Comune può interrompere il servizio qualora esigenze di carattere tecnico o d'altro genere lo rendessero necessario.

ART. 112
DIVIETI

1. È assolutamente vietato manomettere l'impianto, asportare, sostituire le lampade, eseguire attacchi abusivi, cedere o subaffittare corrente elettrica, o comunque apportare modifiche all'impianto esistente ad eccezione di quanto disposto dall'art. 108.

2. I contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni fatta salva ogni altra azione civile o penale; l'Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere il servizio.

ART. 113
EVENTUALI MODIFICHE DELLE PRESENTI NORME

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di apportare al presente titolo le modifiche che ritiene opportune; tali modifiche debitamente approvate dagli organi competenti, si intendono obbligatorie anche per coloro che già usufruiscono del servizio di illuminazione lampade votive.

ART. 114
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Le presenti disposizioni abrogano e sostituiscono ogni altra precedente qualora ne siano in contrasto.

TITOLO V

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

CAPO I

IMPRESE E CAUZIONI

ART. 115
ACCESSO AL CIMITERO

1. Per l'esecuzione delle opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie ecc., che non siano riservate al Comune, gli interessati devono avvalersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

2. Per l'esecuzione delle varie tipologie di lavori ed interventi il committente è tenuto a presentare apposita istanza (dia, scia, permesso a costruire, ecc.) all'Ufficio urbanistica.

3. L'inosservanza delle prescrizioni di legge determinerà l'applicazione delle sanzioni e provvedimenti previsti dalla normativa vigente.

4. Le imprese che operano all'interno del cimitero hanno la piena responsabilità per gli eventuali danni arrecati a persone o beni patrimoniali del Comune o di terzi, durante l'effettuazione dei lavori.

5. Le imprese operanti all'interno del cimitero comunale per lavori effettuati per conto di privati si applicano gli stessi principi normativi vigenti per le attività edilizie in genere, in particolare le imprese operanti dovranno essere:

- ✓ iscritte alla cassa edile;
- ✓ iscritte alla camera di commercio registro delle imprese, (non dovranno sussistere divieti previsti dall'art. 10 L. 575/65, normativa antimafia) e s.m.e.i.;
- ✓ in regola con i contributi assicurativi I.N.A.I.L.;



in regola con i contributi previdenziali I.N.P.S..

6. La regolarità contributiva ed assicurativa dovrà essere comprovata attraverso deposito presso gli uffici comunali, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori, del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) in corso di validità; copia della comunicazione, del DURC e del certificato di iscrizione alla Camera di commercio dovranno essere depositati anche presso l'ufficio servizi cimiteriali. Le imprese dovranno uniformarsi alla normativa per la sicurezza sui cantieri di cui al D.lgs. 81/2008 e s.m.e.i. predisponendo gli appositi piani di sicurezza previsti. Inoltre, in fase di esecuzione di lavori, tenuto conto della particolarità del luogo e data la presenza di visitatori, si dovrà predisporre quanto previsto per eliminare eventuali condizioni di pericolo e rischio. La mancata presentazione della documentazione comporterà l'immediata applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

7. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

8. Il personale delle imprese, o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno del cimitero, deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 83 e 84 in quanto applicabili.

ART. 116

AUTORIZZAZIONI E PERMESSO A COSTRUIRE DI SEPOLTURE PRIVATE E COLLOCAZIONE DI RICORDI FUNEBRI

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private devono essere approvati dal comune secondo la vigente legislazione osservando le disposizioni di cui ai capi XIV e XV del D.P.R. n. 285/1990 e quelle specifiche contenute nel presente regolamento e piano regolatore cimiteriale ivi inclusa la normativa di cui al precedente art. 118.

2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

3. Il numero dei loculi ipogei è fissato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa, oltre tale numero normale possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche.

4. Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepoltura a sistema di inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente 3.50.

5. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

6. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere o ai servizi del cimitero.

7. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale di progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del comma 1.

8. Le autorizzazioni e di permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

9. I concessionari di sepoltura privata hanno la facoltà di collocare, previa autorizzazione del responsabile dei servizi cimiteriali, lapidi, ricordi e similari, qualora non comportino interventi di carattere edile.

10. nel caso di nuove costruzioni di cappelle o tombe private e sulla loro manutenzione sia ordinaria che straordinaria l'attività di edilizia cimiteriale e il connesso procedimento tecnico amministrativo deve essere regolamentato tenendo presente le norme vigenti in materia urbanistica, edilizia, paesaggistica ed ambientale, sia dello Stato che della Regione Campania.

11. Nel caso di ampliamenti, adeguamenti sismici e/o strutturali, e comunque in tutti i casi previsti dalle vigenti norme nazionali e regionali, i progetti dovranno ottemperare: alle Nuove Norme per le costruzioni (DM Infrastrutture 14/01/2008) e smei; alla L.R. 7/01/1983 n. 9 e smei; a quanto previsto dalle Norme dell'Autorità di Bacino competente; al DPR 380/2001. Inoltre i singoli progetti devono rispettare le normative di edilizia generale, le prescrizioni riportate nell'atto di autorizzazione le prescrizioni tecniche poste dal DPR 285/90 smei.

12. La relazione geologica dovuta dovrà contenere, oltre la caratterizzazione e modellazione geologica, l'assetto geomorfologico, la modellazione idrogeologica, la caratterizzazione sismica anche la natura fisicochimica dei terreni nonché la struttura geologica e mineralogica degli stessi e anche la profondità e direzione della falda idrica.

ART. 117

RESPONSABILITÀ - DEPOSITO CAUZIONALE

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione dei lavori e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

2. Le D.I.A. ed i permessi in genere di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale, stabiliti con determina dal responsabile dei lavori

pubblici e manutentivo, a garanzia della corretta esecuzione dei lavori e del risarcimento di eventuali danni.

3. Il Comune trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

ART. 118

RECINZIONE DI AREE - MATERIALI DI SCAVO

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve delimitare, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o a personale di servizio.
2. È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del responsabile del servizio cimiteriale.
3. Le imprese che eseguono i lavori devono evitare di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.
4. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati nelle discariche autorizzate, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

ART. 119

INTRODUZIONE E DEPOSITO DI MATERIALI

1. È permessa la circolazione di piccoli mezzi gommati per l'esecuzione dei lavori di cui gli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal responsabile del servizio cimiteriale. La sosta dei predetti veicoli è consentita per il tempo strettamente necessario.
2. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi il terreno o gli adiacenti alla costruzione devono essere riordinati e liberi da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

ART. 120

ORARIO DI LAVORO

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile dei servizi cimiteriali. In mancanza le ore lavorative non possono superare quelle di apertura del cimitero.
2. È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche.

ART. 121

SOSPENSIONE DEI LAVORI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI

1. Il responsabile dei servizi cimiteriali in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al precedente comma.

ART. 122

VIGILANZA

1. Il Comando polizia municipale e il responsabile del servizio urbanistavigilano e controllano che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati e ai titoli abilitativi anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. Il Responsabile dell'urbanistica, a lavori ultimati e a presentazione del collaudo per la regolare esecuzione dei lavori, dispone per la restituzione del deposito cauzionale di cui al precedente art. 121.

ART. 123

OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE COMUNQUE ADDETTO AI SERVIZI CIMITERIALI

1. Il personale del cimitero è tenuto all'osservanza del presente regolamento nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso al cimitero.
2. Altresì il personale del cimitero è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale addetto è vietato:
 - a) eseguire all'interno del cimitero attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro sia al di fuori di esso;

- b) ricevere compensi sotto qualsiasi forma anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di cimitero che fuori di esso in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per se o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti suddetti e da quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare per gli addetti comunali e motivo di decadenza di convezione se parte dei servizi sono svolti da soggetti esterni.
5. Il personale del cimitero è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché ad altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

CAPO II

DISPOSIZIONI VARIE

ART. 124

MAPPA

1. Presso l'ufficio servizi cimiteriali è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero del Comune.
3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

ART. 125

ANNOTAZIONI IN MAPPA

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
 2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - ✓ generalità del defunto o dei defunti;
 - ✓ il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - ✓ la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
 - ✓ le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - ✓ gli estremi del titolo costitutivo;
 - ✓ la data e il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
 - ✓ la natura e la durata della concessione;
 - ✓ le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

ART. 126

REGISTRO GIORNALIERO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI

1. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui gli artt.52 e 53 del D.P.R. n. 285/90, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
2. Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.
3. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

ART. 127

SCHEDARIO DEI DEFUNTI

1. Viene istituito lo schedario dei defunti con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. L'Ufficiale di stato civile, sulla scorta del registro di cui all'art. 132, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
3. In ogni scheda saranno riportati:

- ✓ le generalità del defunto;
- ✓ il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'art. 128.

ART. 128 SCADENZARIO DELLE CONCESSIONI

1. Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il Responsabile dei servizi cimiteriali predispone entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco delle concessioni in scadenza.

TITOLO VI ATTIVITÀ E IMPRESE FUNEBRI

ART. 129 CODICE DELLE ATTIVITÀ E DELLE IMPRESE FUNEBRI

1. In ordine al codice delle attività e delle imprese funebri si rinvia espressamente alla normativa contenuta nell'allegato A della L.R. Campania 25 luglio 2013, n.7 "*Modifiche alla legge regionale 24 novembre 2001, n. 12 (disciplina ed armonizzazione delle attività funerarie)*".

ART. 130 PRECISAZIONI

1. I soggetti muniti della sola comunicazione di esercizio di vicinato (o SCIA) per il commercio in posto fisso generi non alimentari per la vendita di casse funebri e articoli funebri, ed i soggetti muniti della sola autorizzazione di agenzie di affari per il disbrigo pratiche conseguenti al decesso di persona di cui all'art 115 T.U.L.P.S., potranno svolgere rispettivamente la sola vendita di casse funebri al dettaglio ed il solo svolgimento delle relative pratiche amministrative, adempiendo esclusivamente agli obblighi previsti dalle rispettive autorizzazioni in proprio possesso. Gli stessi soggetti anche se in possesso di entrambe le autorizzazioni richiamate, non possono svolgere il trasporto funebre in quanto non in possesso dell'autorizzazione comunale attestante il possesso dei requisiti richiesti. Solo i soggetti muniti di specifica autorizzazione allo svolgimento del trasporto funebre di cui al precedente art. 41 e succ., poiché debitamente formati, attrezzati, organizzati e autorizzati, potranno svolgere il trasporto funebre e precisamente prelevare la salma, ricomporla, adagiarla nella cassa funebre, identificarla, sigillarla nella bara, trasportarla e consegnarla a destinazione con i mezzi necessari, redigendo la documentazione di responsabilità prevista.

TITOLO VII NORME TRANSITORIE DISPOSIZIONI FINALI

ART. 131 CAUTELE

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc..) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di edicole, monumenti, ecc., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

ART. 132 CONCESSIONI PREGRESSE

1. Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

ART. 133 RIFIUTI

1. Ai sensi dell'art. 10 comma 4 della L.R. Campania 24 novembre 2001, n. 12 come modificata dalla L.R. Campania 25 luglio 2013, n. 7, i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale devono esser

smaltiti secondo quanto stabilito dal D.P.R. 15.07.2003 n. 254 e dal D.lgs. 152/2006. Il comune, istituisce, anche attraverso consorzi, ed in coordinamento con l'A.S.L. di competenza territoriale il servizio di smaltimento dei detti rifiuti approntando opportune regolamentazioni di salvaguardia e prevenzione igienica.

ART. 134

CONTROLLI E SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Fatta salva l'applicazione di diverse disposizioni di legge, in ordine ai controlli e alle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni di cui all'art. 8bis della L.R. Campania del 24.11.2001 n.

12 come modificata dalla L.R. Campania del 25.07.2013 n. 7. Troveranno, altresì, applicazione, salvo diverse previsioni contenute nel presente regolamento, le norme del T.U. delle leggi sanitarie e successive modifiche, dell'art. 107 del D.P.R. n. 285/90 e in via residuale l'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000.

2. In ordine alla destinazione delle sanzioni si rinvia, fatta salva diversa previsione di legge, all'art. 8 ter della L.R. Campania 24 novembre 2001, n. 12 come modificata dalla L.R. Campania 25 luglio 2013, n. 7.

3. Fatte salve le specifiche competenze individuate da disposizioni di legge o dal presente regolamento, competenti all'accertamento e contestazione delle violazioni sono gli agenti della Polizia

Municipale. Il responsabile di polizia municipale è competente all'irrogazione delle sanzioni e all'adozione delle misure coattive per il recupero delle somme. Sono di competenza del responsabile dei servizi cimiteriali l'accertamento, l'irrogazione e l'applicazione delle sanzioni e recupero coattivo nelle ipotesi di fattispecie attinenti l'illuminazione votiva, la cremazione, canoni, ecc. qualora la violazione sia accertata d'ufficio dal responsabile dei servizi cimiteriali. Sono di competenza del responsabile dell'ufficio lavori pubblici - manutentivo l'accertamento la contestazione e l'irrogazione delle sanzioni in ordine alla gestione dei rifiuti. Sono di competenza del responsabile del servizio urbanistica, l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni nell'ipotesi di esecuzione di lavori da parte dei privati nel cimitero.

4. Nell'accertamento, contestazione ed irrogazione delle sanzioni si seguono, fatte salve specifiche disposizioni di legge, le procedure di cui alla L. 24.11.1981 n. 689 e s.m.e.i..

ART. 135

ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI – RINVIO DINAMICO

1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme del presente Titolo, con l'entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere efficacia il regolamento comunale di Polizia Mortuaria approvato con delibera di C.C. n. 9 del 08.02.2002 e successive integrazioni e modificazioni nonché i regolamenti approvati con delibera di C.C. n. 12 del 07.03.2008 e C.C. n. 15 del 01.02.2011, la cui disciplina è recepita, con gli opportuni adattamenti, nel presente atto.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservati in quanto applicabili:

- ✓ il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvate con R.D. 27.07.1934, n. 1265 e s.m.e.i.;
- ✓ il D.P.R. 10.09.1990, n. 285;

- ✓ la L.R. Campania 24 novembre 2001, n. 12 come modificata dalla L.R. Campania 25 luglio 2013, n. 7;
- ✓ ogni altra disposizione di legge e regolamentare in vigore che abbia attinenza con la materia.

3. Il presente regolamento non trova applicazione in ordine ai contenziosi ancora in essere nei confronti del Comune di Atrani per il quali troveranno applicazione le norme vigenti al momento dell'insorgenza della lite.

ART. 136

INFORMAZIONE AI CITTADINI

1. Ai sensi dell'art. 7 della Legge 30 marzo 2001, n. 130, il Comune provvede a fornire ai cittadini residenti nel proprio territorio le informazioni sulle diverse pratiche funerarie, anche con riguardo agli aspetti economici. Il medico che provvede alla stesura del certificato di morte fornisce le informazioni specifiche ai familiari del defunto in ordine alle diverse possibilità di disposizione del cadavere.

ART. 137

SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO

1. Il comune di Atrani riconosce che all'interno del cimitero possono operare le società di mutuo soccorso.

ART. 138

ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

2. Il presente Regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione esperita la procedura di cui all'art. 9 comma 3 della L.R. n. 12/01.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 5 comma 2 lett. b) del presente regolamento, copia del presente provvedimento, in formato accessibile, è pubblicata nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente.